

ALBERTO LIVA

IL POTERE VESCOVILE IN GENOVA

E' a tutti noto come alla figura del vescovo spetti un ruolo di primo piano, nelle travagliate vicende dell'età precomunale, in parecchie delle città dell'Italia centro-settentrionale, che si avviavano ad organizzarsi politicamente in comuni autonomi. E non è meno noto, allo stesso tempo, che con la "crescita" delle istituzioni stesse e con il definirsi dei ruoli e dei compiti dell'amministrazione pubblica, la figura politica del vescovo sia stata, prima progressivamente e poi definitivamente, emarginata, spesso accompagnandosi questa evoluzione alla perdita non soltanto di poteri politico-amministrativi ma anche di diritti pubblici fiscali.

Se, dunque, la linearità di questa evoluzione risulta analoga e, spesso, persino simile, quanto all'epigono, così che si può tranquillamente affermare che in pressoché tutti i comuni medievali ciò fu il "*quod plerumque accidit*", risulta tuttavia estremamente interessante seguire le diverse esperienze di questa evoluzione, spesso differenti, appunto, quanto alle modalità e ai tempi di attuazione, tenuto anche conto del fatto che il punto di partenza non sempre risulta analogo, cioè che i poteri e i diritti riservati al vescovo nell'epoca alto medievale, e poi precomunale, assumono aspetti e contenuti diversi nelle singole situazioni locali.

Se l'esperienza genovese non fa certo eccezione alla regola della progressiva emarginazione, non risulterà tuttavia fatica sprecata ripercorrere le fasi e le modalità di questa evoluzione "costituzionale", soprattutto ove si consideri che, come è ampiamente noto, le particolarità dell'esperienza comunale genovese sono tutt'altro che di poco conto, qualora le si raffrontino con quelle di coeve organizzazioni comunali.

Per Genova il compito del ricercatore è in buona parte

facilitato dall'abbondanza della documentazione rimastaci, documentazione in larga misura edita — non sempre, purtroppo, in modo impeccabile — così da permettere di attingervi senza troppo dispendio di tempo e di energie. Soprattutto, di Genova ci è giunto il *Liber iurium*⁽¹⁾, sicuramente la fonte principale cui riferirsi per mettere in luce il contrastato evolversi delle istituzioni comunali; a cui si possono affiancare i frutti delle fatiche degli annalisti⁽²⁾, a formare un corpus di notizie senza dubbio fra i più ricchi. Per quanto, poi, per i tempi di cui si tratta non sia spesso del tutto agevole tener distinti i poteri “spirituali” da quelli “temporali”, è evidente che qui si tenterà di dar conto del ruolo riservato al vescovo genovese nell'ambito dell'organizzazione politica della città, toccando dunque soltanto di riflesso altri aspetti della sua attività, e al solo scopo di abbozzare un quadro il più fedele possibile. Non verrà trascurato, pertanto, uno sguardo al *Liber Privilegiorum Ecclesiae Ianuensis*, magistralmente edito dal Puncuh⁽³⁾ e ai *Registra* della Curia arcivescovile, già da tempo editi dal Belgrano⁽⁴⁾. Da tutta questa documentazione si potranno trarre dati certi a partire dal XII secolo, mentre per l'età precedente, proprio a causa della perdita delle fonti, è giocoforza limitarsi a qualche ipotesi e a qualche cenno. Fortunatamente, d'altra parte, è a partire dalla età della “Compagna” che si è chiamati a dar conto, per cui per l'epoca anteriore ben ci si può limitare a riferire schematicamente quanto altre indagini hanno potuto chiarire.

E' stato in particolare ricordato che il vescovo genovese in epoca longobarda, e poi franca, non avrebbe avuto — il condizionale è d'obbligo proprio per l'estrema povertà delle fonti — una particolare posizione politica nella città⁽⁵⁾. Neppure ci è pervenuto, del resto, alcun documento che “ricordi e dati precisamente l'acquisto delle immunità da parte della Chiesa locale”⁽⁶⁾. Quanto ai poteri giurisdizionali, si è soliti ricordare in particolare un placito del 1006⁽⁷⁾, l'unico tenuto da un vescovo, in specie Giovanni: ma, il fatto che si tratti di una controversia in cui è parte un ente ecclesiastico ha già fatto sorgere più di un dubbio circa il contenuto giuridico da attribuire a questo intervento⁽⁸⁾. A me pare, anche considerato che è questo l'unico placito, tra i numerosi “superstiti”, in cui tale intervento si esplica, che il dubbio possa essere tranquillamente sciolto: non si tratta di una giurisdizione ordinaria e generale nella città, bensì di un intervento “ratione materiae”, rimanendo il potere giurisdiz-

zionale proprio dei marchesi e dei visconti. Tanto più che — e la cosa è certa — il vescovo non ebbe mai in Genova poteri comitali⁽⁹⁾ e la giurisdizione, diretta o delegata che sia, è sicuramente uno dei più rilevanti attributi di questi poteri.

E' stato ancora osservato che neppure il dominio dei possedimenti rurali vescovili assunse la forma di vera signoria, se non per S. Remo e Ceriana, ma in epoca ben più tarda, come anche noi a suo tempo illustreremo⁽¹⁰⁾.

Sempre a proposito della giurisdizione — sicuramente uno dei nodi più spinosi da sciogliere per il periodo pre-comunale così avaro di dati certi — è stata avanzata l'ipotesi⁽¹¹⁾, poi da altri ripresa⁽¹²⁾, che il vescovo avrebbe acquistato "la giurisdizione ordinaria nei limiti della città nel corso del secolo XI": tutto ciò sarebbe provato dalle tracce — di tale giurisdizione — che "rimangono nell'età comunale". A me pare che le "tracce" a cui ci si riferisce, e che fra breve avremo modo di esaminare, rappresentano soltanto un indizio, e per di più non soltanto labile ma anche, tutto sommato, poco pertinente e del tutto inidoneo ad avvalorare sia pure una semplice ipotesi. Rimanendo ai dati certi, si deve ricordare che fino alla metà del secolo di cui si parla — l'XI — è sicuro che i marchesi esercitassero l'attività giurisdizionale. E' vero che l'ultimo placito marchionale è datato 1044⁽¹³⁾, ma nulla vieta di pensare che altri, posteriori, siano andati perduti: soprattutto, nulla autorizza a credere che dopo tale data fosse il vescovo ad amministrare la giustizia. Al proposito si deve ricordare che nel "Breve delle consuetudini", giurato dal marchese Alberto nel maggio del 1056⁽¹⁴⁾, nessun accenno si fa alla supposta giurisdizione vescovile mentre, per conto, — e la cosa non può non avere oggettiva considerazione — si fa un esplicito riferimento alla conservazione del placito marchionale in città e, ancor più significativo, c'è un cenno — conseguenza diretta dell'immunità con altri contenuti data, come è noto, già dal 958⁽¹⁵⁾ — alla facoltà concessa ai cittadini di decidere le liti "extra legem", mediante il ricorso a giudici privati. Che poi magari, ma nulla si sa, uno di questi arbitri potesse essere stato il vescovo, ovviamente non significherebbe che questi fosse titolare del potere giurisdizionale; anzi, porterebbe ad escluderlo. Infine, sempre nel testo del "breve", c'è un esplicito cenno ad un "Iudex lanuensium": impossibile dare, nella carenza assoluta di altri dati al proposito, significato giuridico preciso a tale sfuggevole riferimento.

Se tutto ciò è poco per capire esattamente chi avesse lo *ius iudicandi*, forse non è altrettanto poco per poter dire che il vescovo non avesse tale diritto.

Se le note che precedono dovevano essere "brevi premesse", mi pare che si possano chiudere qui per lasciare il posto all'illustrazione del ruolo pubblico del vescovo genovese a partire dalla "Compagna", e per la successiva età comunale. Non è certamente mio compito quello di illustrare genesi, valenza giuridica, significato politico, etc. di quell'associazione che va sotto il nome di "Compagna comunis". Rimanendo strettamente al tema che ci interessa, basterà ricordare che è stato detto che dall'accordo tra vescovo, visconti e popolo il primo avrebbe avuto conferma, dalla volontà degli associati, di quei "poteri tradizionali che non avevano in fondo alcuna base legale"⁽¹⁶⁾. Ora, se è sicuro che nell'ambito della nuova organizzazione politica cittadina il vescovo si vide attribuire poteri specifici — e la nostra trattazione sarà d'ora innanzi tutta dedicata a questo tema — ci sarebbe da discutere, per quanto poc'anzi si diceva, su quel "tradizionali". Se è da escludere che il vescovo avesse mai avuto poteri comitali, e se par di potere escludere che avesse avuto la giurisdizione, si potrebbe pensare che con la "Compagna" i poteri gli venissero riconosciuti "ex novo", piuttosto che confermati.

Conferma o attribuzione che fosse, si è detto che il vescovo genovese con la "Compagna" assunse "la rappresentanza della città nei rapporti internazionali, specifiche funzioni nel caso di interruzione del consolato, l'alta giurisdizione quando il Comune sia parte in causa"⁽¹⁷⁾.

Si può concordare su queste affermazioni? La risposta, mi auguro convincente, non potrà essere del tutto positiva. Nessun problema sorge a proposito della competenza vescovile nel caso di interruzione del consolato: come si vedrà, appaiono incontrovertibili i poteri e le attribuzioni a lui riservati in tali frangenti. Ben più complessa risulta la verifica per gli altri due punti.

Quanto ai rapporti esterni, a me pare che non si possa parlare correttamente di un potere specifico di rappresentanza attribuito al vescovo: il suo intervento, quando anche c'è — perché spesso manca del tutto — non si sostanzia sicuramente con l'attività di un rappresentante. Ci sono numerosi atti, infatti, dai quali risulta, senza ombra di dubbio, che la rappresentanza è dei consoli, i quali sono capaci di obbligarsi e di stipulare

accordi "nomine comunis", senza concorso alcuno del vescovo stesso.

Tanto per citarne qualcuno dei più antichi, fra quelli pervenutici, basterebbe ricordare il trattato di alleanza fra Genova e Pavia, del 1131⁽¹⁸⁾, o la convenzione fra la città e i da Passano⁽¹⁹⁾; ancora, la proposta di pace con Venezia⁽²⁰⁾ o il testo degli accordi con i tortonesi⁽²¹⁾. Come si può spiegare, allora, l'intervento del vescovo in altri atti, coevi a quelli esaminati o anche, e di parecchio, posteriori?

Intanto occorre dire che l'intervento stesso, in quanto non necessario, non è sicuramente richiesto "ad substantiam", cosa questa che permette subito di escludere che il vescovo avesse la titolarità del potere di rappresentanza. Se poi si esaminano con attenzione tali atti, mi pare che se ne ricavi nettissima l'impressione che tale intervento dipenda piuttosto da motivi di opportunità politica, di solennità, di formalità e che, molto spesso, risulta richiesto e sollecitato, per così dire, dalla controparte: in ogni caso, il vescovo risulta presente sempre "accanto" ai rappresentanti ufficiali della città — e cioè i consoli —, mai "al posto" o "in vece" di questi e, generalmente, — e non può essere un caso — nei trattati "internazionali" più importanti e rilevanti, specie con riferimento agli stipulanti.

Spesso, come dicevamo, tale presenza risulta sollecitata e provocata dalla controparte che, rivolgendosi alla comunità genovese, la identifica appunto come l'insieme di "episcopus et consules ac populus": se si nota che una tale identificazione viene avanzata quando la controparte è un imperatore, un re, un principe, un vescovo conte, mai, invece, quando è un altro comune, pare ovvio concludere che tutto ciò altro non sia che una sorta di "proiezione esterna" dell'interna organizzazione politico-istituzionale. Voglio cioè dire che se per un comune che sta trattando con Genova è del tutto naturale e normale riferirsi esclusivamente ai consoli, quali rappresentanti legittimi della città, non deve far meraviglia che per altre entità, politicamente organizzate in modo diverso, sia altrettanto naturale coinvolgere anche il vescovo, pur se ciò non significa, in assoluto, che mancasse la coscienza della rappresentatività dei consoli stessi. Pur forse coscienti della irrilevanza giuridica del coinvolgimento vescovile, resta pur sempre valida la preoccupazione per le formalità e il desiderio di maggior solennità. Tutto ciò si verifica non soltanto per gli atti più antichi, quando ancora poteva essere

aperto il problema della rappresentanza e quindi più d'uno avrebbe potuto "non fidarsi" della rappresentatività impersonata dai consoli, ma anche, come vedremo, per atti successivi, di tempi, dunque, per i quali non ha sicuramente alcun senso il solo sollevare un tale problema, anche se, ovviamente, il fenomeno è maggiormente ricorrente per gli atti più antichi. Non bisogna, tuttavia, troppo badare alla data, quanto piuttosto, alla controparte: soltanto così è possibile spiegare perché anche in atti molto antichi si faccia a meno del vescovo o in altri, di molto successivi, ancora si richieda la sua presenza.

Quando nel 1127 — è uno degli esempi più antichi — si stipula un accordo fra il conte di Barcellona e gli ambasciatori genovesi, uno dei quali è il famosissimo Caffaro, la formula recita "*Conveniunt Sigfridus ianuensis episcopus et consules ac populus*"⁽²²⁾: vescovo e popolo, richiamo quest'ultimo destinato a cadere quando tutti avranno acquisito piena coscienza che i consoli già rappresentano il popolo. Così, altro esempio, nel 1143 il conte di Montpellier scrive, in una lettera di ringraziamento a Genova per l'aiuto prestatogli nel sedare una rivolta, "*Venerabili patri...lanuensi archiepiscopo et eiusdem famosissimae civitatis clarissimis consulibus et universo populo*"⁽²³⁾. Ancora al vescovo, unitamente ai consoli e al popolo si rivolge per un aiuto in una questione di dote la viscontessa di Narbona, in una lettera del 1151⁽²⁴⁾; ma quindici anni più tardi il legato dell'arcivescovo, della stessa viscontessa e del popolo di Narbona tratta con i soli consoli del comune⁽²⁵⁾. Non c'è, ripeto, regola alcuna, tutto è dettato dalle circostanze e dalle opportunità del caso: così il vescovo di Arles che, nel 1166, quale rappresentante della propria città, unitamente ai consoli, tratta con i soli consoli genovesi⁽²⁶⁾, quarant'anni più tardi, rinnovando l'antica amicizia, si rivolge alla comunità ligure ancora identificandola come l'insieme di vescovo e consoli⁽²⁷⁾.

Al di là di queste ipotesi, il vescovo genovese risulta presente accanto ai consoli del comune quando nell'atto siano previste clausole riguardanti direttamente e autonomamente il vescovo stesso. Esempio tipico è quello del trattato con cui Genova promette, nel 1146, un aiuto all'imperatore per l'assedio di Almeria⁽²⁸⁾. In base a tale accordo — che riservava alla città ligure un terzo delle conquiste fatte — la chiesa genovese "*eandem partem habere debet in spiritualibus quam civitas nostra habet in temporalibus*". In questi casi l'atto risulta

munito anche del sigillo vescovile, accanto a quello del comune, come per solito appare dall'exemplum del notaio, non di rado duramente impegnato nel decifrare tali sigilli⁽²⁹⁾; mentre quando tale intervento vescovile non c'è, risulta sempre usato il solo sigillo comunale.

E' stato detto che l'ultimo trattato internazionale in cui il vescovo avrebbe avuto una propria retribuzione sarebbe stato quello del 1155, tra Genova e l'imperatore Emanuele Comneno⁽³⁰⁾, per il quale trattato l'arcivescovo genovese — a tale dignità, come è noto, era stato elevato con bolla di Innocenzo III del marzo 1130 — si vide riconoscere una somma di denaro e due pallii. Ma concessioni all'interno di un trattato fra città e terzi vennero fatte al primate genovese anche più tardi, come quella, ad esempio, del re Barisone di Arborea che, nel 1164⁽³¹⁾, concede alla curia arcivescovile i proventi di una curia in Arborea. Il re stesso, per di più, giura fedeltà tanto all'arcivescovo che al comune e l'atto risulta munito dei due sigilli, quello del comune e quello del vescovo.

Cinque anni più tardi, proprio nella convenzione fra l'imperatore Comneno e la città, troviamo ancora la presenza dell'arcivescovo. L'ambasciatore genovese dice, testualmente, "civis Ianue, legatus ab archiepiscopo civitatis Ianue et a consulibus et ab omni Comuni civitatis Ianue...hanc presentem conventionem facio et iuro ex voluntate archiepiscopi et consulum et tocius communis civitatis"⁽³²⁾. E più oltre dice "universitas Ianuensium, videlicet archiepiscopus, consules et multitudo tocius comunis". Sembra evidente, dunque, che qui, con tutta probabilità per solennizzare e *corroborare* l'atto, proprio tenendo conto della controparte, si sia voluto, *ad abundantiam*, unire a quello dei consoli l'impegno del vescovo e del popolo, presentando la comunità — con concezione per così dire "primordiale" — come appunto l'insieme di questi tre elementi. Allo stesso modo si procede, altro esempio, quando si deve stipulare un altro trattato "importante", precisamente quello con il signore delle Baleari⁽³³⁾.

E sono ancora una volta motivi di opportunità politica e di "solennità" quelli che spingono la "communitas Ianuensis" a inviare a Pavia, all'imperatore, insieme al podestà e a quattro "nobilibus civibus Ianue", per richiedere la conferma delle immunità, l'arcivescovo Bonifacio⁽³⁴⁾.

Si può dunque concludere, al proposito, che nella stragrande maggioranza di questi atti internazionali il vescovo neppure compare; che quando risulta coinvolto ciò spesso si esaurisce in un semplice richiamo fatto dalla controparte; che, infine, quando — e i casi sono proprio pochi — il suo risulta un intervento attivo, questo si verifica o per gli atti più antichi, o perché egli stesso è direttamente interessato alla trattativa — e quindi vi partecipa “nomine proprio”, e non “nomine Communis” — oppure perché si vuole, per così dire, solennizzare e “corroborare” la trattativa stessa.

E veniamo al secondo punto, cioè alla giurisdizione.

La documentazione mostra ampiamente come quella ordinaria e generale fosse di competenza dei consoli; prima dei consoli del comune e poi di quelli di giustizia. Tuttavia in due procedimenti, entrambi dell'aprile del 1147⁽³⁵⁾, a questi troviamo affiancato l'arcivescovo. Se si bada alla data — siamo ancora nella fase di “rodaggio” delle istituzioni comunali — e, soprattutto, se si bada al contenuto delle sentenze stesse, si potrà facilmente comprendere il perché di un tale intervento. Il primo procedimento, infatti, è, nientemeno, una sentenza di interdizione da ogni carica pubblica: “Nos Syrus archiepiscopus et consules Ianue precipimus tibi Philippo Lamberti ut ab hac die in antea non sis consul Ianue...”. La seconda, è una sentenza di condanna a pagare cento “libras”, parte in moneta e parte in merci, pronunciata contro gli uomini della *Rassa*⁽³⁶⁾ e a favore del predetto Filippo di Lamberto. Come si vede, due provvedimenti particolarmente “importanti”, che toccano interessi e personalità di rilevante peso politico: per questo pare opportuno “confermare” la legittimazione e l'*auctoritas* consolare mediante l'intervento vescovile, finalizzato, dunque, a dare maggior credibilità e, conseguentemente, maggior forza esecutiva, alla pronuncia stessa.

E' significativo infatti notare che quando — un solo mese più tardi — si viene a revocare la prima di queste due sentenze⁽³⁷⁾, la pronuncia è adottata dai soli consoli, senza più l'intervento vescovile.

Se si pensa che questi due atti sono i soli da cui risulti una vera e propria attività giurisdizionale vescovile, a fronte di decine e decine di “laudes” consolari rimasteci, parecchie delle quali emanate anche per dirimere controversie in cui il comune risulta parte in causa, si può a buona ragione ritenere tale intervento

del tutto straordinario, per nulla esclusivo, limitato, infine, ai primissimi tempi dell'età comunale.

Altra cosa, ovviamente, è la competenza giurisdizionale "*ratione materiae vel personae*", per la quale, ad esempio, è il vescovo che giudica sulle questioni sollevate a proposito del divieto all'usura⁽³⁸⁾; così come altro problema è quello relativo all'amministrazione della giustizia nell'ambito dei possedimenti signorili — S. Remo e Ceriana —, aspetto a cui si accennerà a suo tempo.

Resta da dire, da ultimo, dell'attività arbitrale dell'arcivescovo genovese: e non tanto di quella — per altro piuttosto scarsa se raffrontata con quella esperita da altre personalità ecclesiastiche — commissionatagli dal Papa, per questioni strettamente "di chiesa", quanto di quella esercitata per dirimere controversie riguardanti la città. L'esempio più significativo, fra i pochissimi, è sicuramente quello relativo alla pace fra Genova e Pisa, conclusa, nel 1188, per mandato di Papa Clemente III, dai cardinali Pietro di S. Cecilia e Siffredo⁽³⁹⁾ se la pace verrà violata "*per archiepiscopos utriusque civitatis et duos viros iurisperitos quos ipsi archiepiscopi elegerint...in integrum emendetur offensa*". I consoli, poi, "*iuxta quod archiepiscopi ordinaverint, fideliter et bona fide studeant observare, adimplere et executioni mandare*".

Quanto alle funzioni attribuite al vescovo per il caso di interruzione del consolato, basterà semplicemente ricordare come la comunità cittadina avesse previsto, al momento della sua prima organizzazione politica, la possibilità che, per discordie interne o per altri motivi, potesse venir meno la massima magistratura, con conseguente vuoto di potere da colmarsi, appunto, mediante il ricorso all'autorità vescovile. E' quanto si ricava da due documenti. Il primo, da datarsi con tutta probabilità 1139, è una promessa giurata fatta da Ferrara, signora di Albissola, al comune di Genova, di abitare in città e di non alienare dei propri possedimenti "*nisi licentia maioris partis consulum communis Ianue, aut licentia Ianuensi archiepiscopi et duorum hominum per Compagnam si tunc consules non essent*"⁽⁴⁰⁾.

L'altro, di un anno posteriore, è un accordo fra il comune e i marchesi Guglielmo e Opizzo Malaspina: anche questi si impegnano ad abitare in città — è noto come i comuni, specie all'inizio della loro costituzione, tenessero a fare inurbare grossi

feudatari, e per motivi politici e militari e per motivi fiscali —, precisamente due mesi all'anno in caso di guerra e uno in caso di pace, a meno di licenza dei consoli "qui tunc fuerint et si consules non fuerint per licentiam Ianuensis episcopi"⁽⁴¹⁾. Poco più oltre si prosegue con l'impegno di osservare "illas credentias quas Ianuensis episcopus aut consules Ianuenses per se nobis dixerint...".

Questo è, cronologicamente, l'ultimo documento in cui, riconoscendosi la possibilità che il consolato non si costituisca, vengono attribuiti poteri al vescovo: tutti gli analoghi documenti posteriori, a partire da quello del luglio 1141⁽⁴²⁾, abbandonano tale ipotesi e fanno esclusivo riferimento ai consoli cittadini.

Nel prestare giuramento di fedeltà al comune, ci si impegna ad osservare gli ordini dei soli consoli⁽⁴³⁾ e a richiedere, ad essi soltanto, eventualmente, la "licentia"⁽⁴⁴⁾. E' evidente, dunque, che dopo i primi anni "difficili" viene a cadere la preoccupazione del mancato rinnovo delle cariche cittadine: tuttavia nei momenti critici, quando manca l'accordo sulle nomine o qualcuno, per i più diversi motivi, non vuole sobbarcarsi il peso dell'ufficio, ancora si ricorre all'autorità vescovile. Ma non più per supplire, quanto per spronare gli interessati a volersi assumere le responsabilità, come avviene, ad esempio, — ce lo riferiscono gli Annali — nel febbraio del 1154, quando i consoli si rifiutano di giurare: "at quia ab archiepiscopo moniti...vix tandem consulatum pro honore civitatis iuraverunt"⁽⁴⁵⁾.

Altre volte, per concludere, il vescovo si troverà ad assumere il ruolo di massima autorità "morale" nell'ambito dei sottili equilibri della politica cittadina, così come non di rado farà sentire la sua voce, per solito su invito del Papa, per ammonire o esortare i consoli e il popolo, spesso a proposito di controversie "internazionali"⁽⁴⁶⁾.

Un altro aspetto da non trascurarsi a proposito del "potere vescovile" è quello relativo ai diritti pubblici attribuiti all'arcivescovo genovese. Io non voglio soffermarmi sulla multiforme problematica delle decime: chi volesse avere un quadro preciso in materia, potrebbe fruttuosamente scorrere le pagine dei Registri della Curia e del *Liber privilegiorum Ecclesiae Ianuensis*, ove si trovano trascritti numerosi atti di donazione, concessione, locazione, rivendicazione delle decime stesse, nonché diverse sentenze risolutive di controversie in materia. Né mancano atti di questo tipo nel *Liber iurium*⁽⁴⁷⁾.

Limitando lo sguardo a quelli che potremmo correttamente definire veri e propri diritti pubblici fiscali, si può in primo luogo ricordare che dalla documentazione risultano attribuiti al vescovo i proventi di alcuni dazi sulla pesatura delle merci: è quanto si ricava da un atto del 1140⁽⁴⁸⁾, con il quale i consoli destinano, d'ora innanzi e per dieci anni, tali proventi alla fabbrica di S. Lorenzo.

Ma ciò che di gran lunga risulta più interessante in materia è quel diritto che nelle fonti troviamo indicato come "decima" ("drictus", "introitus") maris". All'arcivescovo genovese, dunque, spettava una somma di denaro per ogni nave che, "per pelagus veniente", attraccasse al porto di Genova: a meno che non trasportasse grano, o fosse "pro maiori parte grano onerata", nel qual caso si sarebbe dovuto versare una certa quantità di grano, in rapporto al numero dei marinai e alla provenienza; così come il versamento sarebbe stato in sale, e sempre in proporzione al numero degli uomini e al percorso, qualora avesse trasportato sale⁽⁴⁹⁾.

I Registri della Curia arcivescovile annotano al proposito numerosissime "laudes" consolari, dalle quali risulta come non fossero pochi coloro che tentavano, appunto, di sottrarsi al pagamento, proponendo una serie di eccezioni: alcune dirette a contestare l'esistenza stessa del diritto, altre le modalità di applicazione di questo.

Basterà ricordare, ad esempio, che non poche volte si trattava di stabilire che cosa esattamente si dovesse intendere per nave "honerata salis" ("granis"), e presto si stabilì che non era necessario che questa dovesse trasportare *esclusivamente* sale o grano⁽⁵⁰⁾; così ancora, sempre ad esempio, i consoli si trovarono a dover decidere se dovesse pagare soltanto chi attraccava nel porto di Genova o se dovesse pagare anche quell'armatore che, facendo il furbo, usava un altro porto — in specie quello di Marsiglia, dunque perfino fuori dai confini dello "Stato" — per poi far proseguire la merce fino a Genova via terra: e la sentenza consolare lo condannò a pagare⁽⁵¹⁾.

Tutte queste sentenze — e forse la cosa è ovvia, non spiegandosi, diversamente, la loro annotazione nei libri della Curia — sono favorevoli all'arcivescovo, solitamente attore nella causa davanti ai consoli, e si concludono con la condanna a pagare del convenuto. Ma l'aspetto più interessante per noi di queste lodi consiste nel fatto che i consoli, sempre, si preoccu-

pano di esplicitare il fondamento del diritto in questione, fondamento che, a partire dalle sentenze più antiche, risulta essere la consuetudine, in genere provata da testi chiamati dal vescovo stesso, cui si aggiunge, poco dopo, la "autorità" delle precedenti pronunce consolari. Così noi troviamo "motivare" una delle sentenze più antiche, quella del 1139⁽⁵²⁾: "quia (consules) cognoverunt idoneis testibus episcopus antiquitus suscepisse" e, un anno dopo, in un'altra⁽⁵³⁾ "sicut est solitus accipere...quia hoc ei fuisse laudatum per consules alterius consulatus". E via via così si dirà, con formule analoghe, in tutte le posteriori decisioni⁽⁵⁴⁾, fino alle più recenti, cioè quelle di poco dopo la metà del Duecento, quando ai consoli si affianca il "consilium" del "sapiente"⁽⁵⁵⁾, anche se non mancano casi in cui, sicuramente equivocando a proposito del "secondo quanto spesso lodato dai consoli", si giunge a dire che il diritto in questione si fonderebbe sul "privilegium concessum ipsi archiepiscopo per consules Ianue..."⁽⁵⁶⁾.

Abbiamo ora detto che queste, di metà Duecento, sono le ultime sentenze in materia: più precisamente, sono le ultime in cui come attore compare il vescovo genovese.

Infatti, il 12 agosto 1258 viene stipulata una convenzione⁽⁵⁷⁾ tra il comune genovese e l'arcivescovo Gualtiero, proprio a proposito di questi "diritti del mare" che vengono appunto ceduti, mediante transazione, al comune. Transazione resa necessaria perché, come si legge nell'atto, il comune aveva iniziato da qualche tempo a contestare tali diritti: in particolare, "potestas et capitaneus et anciani et consiliarii... contendebant dicentes ipsum dominum archiepiscopum predicta habere aut percipere non debere, nec de ipsis percipiendis esse in possessione vel quasi". A tutto ciò, sollevato, ovviamente, quando il comune si sente abbastanza forte e quando gli interessi in gioco si fanno troppo grandi — non si deve dimenticare che il Duecento è il secolo del maggior splendore dell'attività commerciale, economica e finanziaria, e non è quindi difficile farsi un'idea, seppur pallida, del "movimento" portuale — l'arcivescovo, così come sempre aveva fino ad allora fatto, opponeva la "longa consuetudo hinc retro obtenta". Ma, evidentemente, egli stesso si era reso conto che i tempi erano maturi per dover scendere a un compromesso e giudicava impossibile, oramai, una difesa ad oltranza.

Si è visto, del resto, come le controversie si erano mol-

tiplicate proprio negli anni precedenti, e come proprio dagli organi giudiziari ed amministrativi del comune dipendessero la difesa del suo diritto e l'esecuzione delle sentenze in materia. Ecco pertanto che si vede costretto a rinunciare "*de cetero in vita sua seu quandiu erit in dignitate archiepiscopatus Ianue*" ai predetti diritti, fatti salvi gli stessi "*ante presentem conventionem*", nonché quelli futuri del suo successore, in cambio di "*libras centum ianuerorum et minas quinquaginta salis*" all'anno, da versarsi in due rate, una a Natale e l'altra a Pasqua, dal comune, il quale li imputa agli introiti "*qui percipiuntur de cabella salis pro comuni Ianue*", con l'intesa che se tali entrate non fossero risultate sufficienti, avrebbe versato "*integraliter... de pecunia communis Ianue*". Segue, in chiusura, l'integrale elenco di questi diritti che si cedono⁽⁵⁸⁾.

Io non ho trovato altri documenti che indichino che cosa sia successo alla morte dell'arcivescovo Gualtiero: è tuttavia più che un'ipotesi ritenere che il successore - facendo di necessità virtù - abbia rinnovato la convenzione e che, comunque, il comune abbia ritenuto per sé tali proventi.

Si potrebbe pensare, proprio a proposito di questa vicenda della "*decima maris*", che i rapporti fra comune e vescovo, fino ad allora sicuramente più che buoni, come si può facilmente riscontrare⁽⁵⁹⁾, si fossero ormai deteriorati. Ma, correttamente, piuttosto che a contrasti, si deve pensare al mutamento delle condizioni storico-politiche e sociali, e dunque all'inevitabile emarginazione, dalla scena "*costituzionale*", della figura vescovile. La metà del Duecento, dunque, rappresenterebbe, potremmo dire, il punto di arrivo di quella parabola discendente del "*potere vescovile*", alla quale si accennava in apertura di queste righe; e quindi anche la messa in discussione, e poi la sottrazione, dei "*diritti pubblici*" al vescovo prima attribuiti.

Gli ultimi anni del secolo stesso, del resto, vedevano poi la fine di un altro potere dell'arcivescovo genovese: precisamente di quello su S. Remo e Ceriana, il solo - come si è di sfuggita già ricordato - che si fosse concretizzato in forme propriamente signorili.

Nel 1294, infatti, il primate genovese chiede a Papa Bonifacio la "*licentia*" di alienare i "*castra*" predetti e di convertire il prezzo ottenuto in altre rendite: e si trova costretto a farlo "*propter maliciam hominum habitancium in eisdem*" e a causa delle continue ribellioni che egli non è in grado di sedare,

anche a causa della troppa distanza da Genova⁽⁶⁰⁾. Quando, due anni più tardi⁽⁶¹⁾, si tratterà di provare l'utilità della vendita ai due delegati apostolici "super alienatione", il vescovo di Noli e quello di Albenga, l'arcivescovo genovese lamenterà ancora i moti di ribellione ormai in atto da più di sei anni; l'impossibilità di ristabilire l'ordine; la scarsa, infine, utilità economica del possedimento stesso, la quale consiglia appunto l'alienazione e un migliore impiego del ricavato. Due giorni dopo i delegati rilasciano dunque il decreto di licenza a vendere "attentis probationibus a fratre Iacobo ianuensi archiepiscopo factis, cognitaque et perspecta utilitate"⁽⁶²⁾, decreto che permette all'arcivescovo stesso, l'8 gennaio 1297⁽⁶³⁾, di procedere alla vendita.

Vengono dunque ceduti, ad Oberto Auriac e Giorgio de Mari, "castra cum toto districtu et territorio, iurisdictione contili et signoria ac mero et misto imperio...et omnia iura que archiepiscopatus et ecclesia ianuensis habet...". Un lungo elenco, parte integrante dell'atto di vendita, enumera quali fossero, in S. Remo e poi in Ceriana, "iura et possessiones ac pensiones, redditus, introitus seu proventus et obventiones", ricordando minuziosamente a proposito delle "pensiones", quanto spettasse al vescovo genovese "de braidà", "de molendino", "de terra", "de insula", "de orto", "de vinea" e così via, identificando puntualmente mulini, terre, vigne, per poi proseguire alla elencazione dei diritti di pesca, di macello, e così via. Per quanto riguarda strettamente gli "iura", numerosi documenti datati a partire dalla metà del dodicesimo secolo - e riportati nel *Liber iurium* - testimoniano come l'arcivescovo genovese esercitasse effettivamente tali poteri signorili, tanto in Ceriana che in S. Remo. Possiamo pertanto ricordare, fra l'altro, che il vescovo genovese confermava gli usi e le consuetudini locali, e più tardi gli statuti⁽⁶⁴⁾; riceveva il giuramento di fedeltà dei cittadini⁽⁶⁵⁾, nonché le loro promesse⁽⁶⁶⁾; nominava i consoli e il podestà e i giudici, per solito dietro indicazione e richiesta degli abitanti stessi⁽⁶⁷⁾, e da questi riceveva il giuramento di fedeltà e di osservanza degli "statuta, precepta, bandita, ordines et capitula" emanati dal vescovo genovese, nonché la promessa di non nominare "consiliatores, officiales et assessores universitatis, sine licentia et consilio domini archiepiscopi"⁽⁶⁸⁾.

I giudici, in particolare, giuravano di giudicare "secundum iura romana et capitula - in specie - Sancti Romuli, salvis in omnibus preceptis et mandatis domini archiepiscopi", al quale

era poi riservato l'appello, per la cause che eccedevano una certa somma⁽⁶⁹⁾.

E ancora — e sempre per ricordare gli *iura* più significativi, — il vescovo aveva la “*potestas facere notarios*”⁽⁷⁰⁾ e quindi di privare dell'ufficio il notaio in caso di indegnità e, eventualmente, di reintegrarlo⁽⁷¹⁾; ed è a lui che si deve chiedere la “*auctoritatem*” di espletare le imbreviature del notaio defunto⁽⁷²⁾.

Al vescovo, infine, spettavano le sostanze di chi fosse morto senza lasciar testamento e senza eredi legittimi⁽⁷³⁾.

Se è soltanto alla fine del Duecento che, come si diceva, le ricorrenti “ribellioni” consigliano all'arcivescovo genovese di disfarsi dei “*castra*” in questione, non si può certo dire che i rapporti fra signore e sudditi fossero sempre stati, in precedenza, del tutto idilliaci. Più di un documento ci mostra, al contrario, come non raramente insorgessero attriti e contrasti, così da costringere il vescovo genovese ad intervenire con condanne⁽⁷⁴⁾ e con frequenti richieste di rinnovare i giuramenti di fedeltà e le promesse di sottomissione, tese al pieno riconoscimento del suo “*dominium temporalem*”⁽⁷⁵⁾. Qualche volta, tali controversie, fra gli abitanti e l'arcivescovo “*uti dominus temporalis castrorum*...”, venivano definite da delegati papali, appositamente nominati ad hoc dal Papa, per solito su invito delle parti stesse⁽⁷⁶⁾.

Attriti e controversie, dunque, tante altre volte più o meno facilmente ricomposte: è allora più che una semplice ipotesi pensare che alla decisione di disfarsi definitivamente dei due “*castra*” l'arcivescovo genovese sia stato indotto dalle stesse motivazioni che l'avevano spinto — come poco sopra si diceva — alla cessione della “*decima maris*”. Al proposito c'è un indizio estremamente significativo: un documento, e proprio della metà del Duecento, ci mostra come anche a proposito della signoria su S. Remo e Ceriana il comune avesse esorbitato dalle sue competenze, mentre fino ad allora aveva sempre pienamente e perfettamente riconosciuto la riserva di competenza dell'arcivescovo⁽⁷⁷⁾.

L'atto, del settembre 1251, è una sentenza di revoca, pronunciata da Papa Innocenzo IV, a proposito di una precedente sentenza di condanna emessa dal *podestà* di Genova “*in comune et homines Sancti Romuli, prolata in spretum iurisdictionis archiepiscopi ianuensis, domini temporalis eiusdem loci*”: e vi si ammonisce inoltre il comune “*ut a molestiis*

ulterius inferendis desistat"(78).

Con la cessione della "decima maris" e con la vendita di S. Remo e Ceriana l'arcivescovo genovese rinunciava al più importante dei diritti pubblici di cui aveva avuto la titolarità e all'unico vero e proprio dominio signorile. Ma, come l'emarginazione formale dall'organizzazione "costituzionale" non gli aveva impedito, come si è visto, di conservare un rilevante "peso politico" nell'ambito della comunità cittadina, così questa rinuncia non comportava certo l'abbandono delle preoccupazioni "temporali": egli continuava, infatti, a curare l'amministrazione di un patrimonio di rilevante consistenza. Chi poi volesse tracciare una storia delle proprietà della curia arcivescovile genovese; delle condizioni personali di chi vi lavorava la terra; delle infeudazioni; dei rapporti con le chiese e i capitoli, non avrebbe che da scorrere le pagine dei citati Registri della Curia e del *Liber privilegiorum*.

Le decime e decine di atti di investitura, di livello, di enfiteusi, di locazione, di permuta, di vendita, di locazione; le sentenze vescovili; le "laudes" consolari, specie in materia di *status*, permetterebbero — ma non è compito nostro il farlo — di fornire un quadro molto ricco ed estremamente interessante.

Note

(1) *Historiae Patriae Monumenta, Liber iurium Reipublicae genuensis*, t. I Torino, 1854; t. II, Torino, 1857; C. IMPERIALE, *Codice diplomatico della Repubblica di Genova*, in "Fonti per la Storia d'Italia, Istituto Storico italiano per il Medio Evo" vol. I, Roma, 1936; vol. II, Roma, 1938; vol. III, Roma, 1942.

(2) *Annali Genovesi di Caffaro e de' suoi continuatori*, in "Fonti per la Storia d'Italia, Istituto Storico italiano per il Medio Evo" vol. I a cura di L. T. BELGRANO, Roma, 1890; vol. II, IDEM, Roma, 1901, vol. III, a cura di C. IMPERIALE, Roma, 1923; vol. IV, IDEM, Roma, 1926; vol. V IDEM, Roma, 1929.

(3) D. PUNCUH, *Liber privilegiorum Ecclesiae Ianuensis*, Genova, 1962.

(4) L. T. BELGRANO, *Il Registro della Curia Arcivescovile di Genova*, in "Atti della Società Ligure di Storia Patria", vol. II, parte II, Genova, 1862; IDEM, *Il Secondo Registro della Curia Arcivescovile di Genova*, (trascritto da L. BERETTA) in Ibidem, vol. XVIII, Genova, 1887.

(5) Cfr.: U. FORMENTINI, *Genova nel basso impero e nell'alto medioevo*, p. 163, in *Storia di Genova dalle origini al tempo nostro*, vol. II, Milano, 1941.

(6) *Ibidem*, p. 164.

(7) L'atto è riportato da A. OLIVIERI, *Serie dei consoli del comune di Genova*, in "Atti della Società Ligure di Storia Patria", vol. I, fasc. III, Genova, 1860, p. 222-3.

(8) Cfr., ad esempio, U. FORMENTINI, *Genova nel basso impero...*, cit., p. 165.

(9) *Ibidem*, p. 165.

(10) *Ibidem*, p. 165.

(11) *Ibidem*, p. 179, nota n. 57.

(12) V. VITALE, *Breviario della Storia di Genova*, Genova, 1955, vol. I, p. 9.

(13) Questo è l'ultimo per il territorio, mentre l'ultimo celebrato in città risulta quello tenuto da Adalberto III, nel 1039: cfr. U. FORMENTINI, *Genova nel basso impero...*, cit., p. 221 e 237.

(14) Edizione, fra le altre, in C. IMPERIALE, *Codice diplomatico...*, cit., vol. I, cit., documento n. 3.

(15) *Ibidem*, documento n. 1, 18 luglio 958.

(16) V. VITALE, *Breviario...*, cit., p. 17.

(17) *Ibidem*, p. 17.

(18) C. IMPERIALE, *Codice diplomatico...*, cit., vol. I, cit., doc. n. 56, e, anche, doc. n. 105, pace fra Pavia e Genova, marzo 1140.

(19) *Ibidem*, documento n. 60, a. 1132.

(20) *Ibidem*, documento n. 76, aprile 1136.

(21) *Ibidem*, documento n. 103, a. 1140.

(22) *Ibidem*, documento n. 46, convenzione tra il Conte di Barcellona, Raimondo Berengario III e gli ambasciatori di Genova, 28 novembre 1127.

(23) *Ibidem*, documento n. 125.

(24) *Ibidem*, documento n. 226, dicembre 1151.

(25) *Ibidem* vol. II, documento n. 16, 12 novembre 1166.

(26) *Ibidem*, documento n. 15.

(27) *Historiae Patriae Monumenta, Liber iurium...*, cit., t. I, cit., col. 550, documento n. CCCCXCVIII, a. 1209.

(28) C. IMPERIALE, *Codice diplomatico...*, cit., vol. I, cit., documenti n. 166 e 167, settembre 1146.

(29) A volte il notaio è costretto a rinunciare all'identificazione del sigillo e il formulario recita: "...bullato sigillo cereo pendenti, cuius formam et circumscriptionem cognoscere (discernere, legere) non potui propter nimiam eius vetustatem..."

(30) V. VITALE, *Breviario...* cit., p. 38.

(31) C. IMPERIALE, *Codice diplomatico...*, cit., vol. II, cit., documenti nn. 3 e 4, 16 settembre 1164.

(32) *Ibidem*, documento n. 50, ottobre 1169.

(33) *Ibidem*, documento n. 133, 1 giugno 1181.

(34) Cfr.: C. IMPERIALE, *Codice diplomatico...*, cit., vol. III, cit., documento n. 38 (dagli Annali), anno 1195.

(35) C. IMPERIALE, *Codice diplomatico...* cit., vol. I, cit., documenti nn. 178 e 179.

(36) Su ciò vedi: A. OLIVIERI, *Serie dei consoli...*, cit., p. 190 e ss.; A. C. DELIPERI, *Sulle coalizioni o rasse nell'economia e legislazione medievale sarda*, Sassari, 1934, p. 4 e ss., con riferimenti anche a Genova.

(37) C. IMPERIALE, *Codice diplomatico...* cit., vol. I, cit., documento n. 180, maggio 1147.

(38) *Ibidem*, vol. II, cit., documento n. 112, 14 gennaio 1178.

(39) *Ibidem*, documento n. 174, 7 luglio 1188.

(40) *Ibidem*, vol. I, cit., documento n. 101.

(41) *Ibidem*, documento n. 107.

(42) *Ibidem*, documento n. 112, i consoli investono "nomine feudi" del castello di Aimerio gli antichi proprietari, i quali prestano giuramento di fedeltà come vassalli del comune di Genova.

(43) Cfr., ad esempio, C. IMPERIALE, *Codice diplomatico...*, cit., vol. I, cit., documenti n. 137, anno 1144, giuramento di fedeltà degli uomini di Montalto e n. 259, altro giuramento di fedeltà, anno 1154.

(44) *Ibidem*, ad esempio, documenti n. 138, anno 1144; n. 152, anno 1145; n. 157, anno 1145.

(45) *Ibidem*, documento n. 250 (dagli Annali), febbraio 1154.

(46) Cfr., ad esempio, C. IMPERIALE, *Codice diplomatico...*, cit., vol. II, cit., documento n. 10, 18 gennaio 1166, il Papa prega l'arcivescovo di esortare i consoli genovesi affinché la Sardegna non si sottragga alla giurisdizione della chiesa romana; documento n. 80, 11 ottobre 1173, Papa Alessandro III ordina all'arcivescovo di ammonire i consoli e gli abitanti di Genova a non commettere atti ostili contro Guglielmo VII di Montpellier.

(47) Ad esempio, cfr.: *Historiae Patriae Monumenta, Liber iurium...*, cit., vol. I, cit., documento n. CCX, col. 181-2, gennaio 1155, i consoli dichiarano nulla la rinuncia alle decime di Vezzano, Nasci, ecc., carpita con ricatto all'arcivescovo genovese.

(48) C. IMPERIALE, *Codice diplomatico...*, cit., vol. I, cit., documento n. 102, gennaio 1140.

(49) L'elenco preciso di tali diritti è riportato nell'atto di transazione, del 12 agosto 1258, — di cui si dirà fra breve nel testo — in D. PUNCUH, *Liber privilegiorum...*, cit., documento n. 218, p. 342 e ss. Da tale atto risulta che si dovevano versare all'arcivescovo genovese: per ogni nave "per pelagus veniente, solidos viginti duos et dimidium ianuinorum, et si pro maiori parte esset onerata grano", una mina di grano per ogni uomo. Questo in linea generale. Se la nave veniva dalla Sicilia, si pagavano 11 soldi e 3 denari, ma se portava grano una mina per ogni uomo; se veniva dalla Sardegna, 9 soldi o, come sopra, una mina di grano; dalla Corsica, 7 soldi o, come sempre, una mina di grano per ogni uomo. Per ogni nave "de Provincia sive de Calabria veniente onerata grano" e per ogni altra nave che "iret ultra portum Pisanum et ultra portum Monaci", un quartino di grano per ogni uomo "excepto pro duobus naucheriis et excepto pro illis hominibus qui cum lignis suis vadunt ad forum Sancti Raphaelis et ad nundinas Fori Iulii": per questi ultimi, se sono "in ligno" fino ad un massimo di otto, si dovrà pagare una mina di grano in tutto; se sono più di otto, due mine, sempre complessivamente.

Per quanto riguarda la nave che trasporta sale, si dovranno versare tre quartini per ogni uomo se la nave viene "de Provincia et de Evenza"; tre mine, sempre a testa, se la nave viene dalla Sardegna. L'elenco, infine, viene completato con le precisazioni circa i versamenti da corrispondersi per le navi che dalla Sardegna vanno in Corsica, a portare sale e a caricare grano, e per quelle che vanno ad Alessandria.

(50) Ad esempio, cfr.: L.T. BELGRANO, *Il Registro della Curia...*, cit., p. 56-57, agosto 1107 (1110), Laus I de Frizurio et de Sancto Raphahele.

- (51) Cfr.: L.T. BELGRANO, *Il secondo Registro della Curia...*, cit., p. 206, 21 gennaio 1175.
- (52) L.T. BELGRANO, *Il Registro della Curia...*, cit., p. 58-59, gennaio 1189, De maritima laus et de Provincia III.
- (53) *Ibidem*, p. 59, Laus de eodem in hac a Roboreto IIII, dicembre 1140.
- (54) Ad esempio, cfr. *ibidem*, p. 127, lode novembre 1159 e p. 129, lode 16 gennaio 1166. Si vedano anche quelle riportare da: *Il Secondo Registro della Curia...*, cit., alla p. 265 e ss. in particolare, relative agli anni 1194-5.
- (55) Ad esempio, cfr.: L.T.BELGRANO, *Il Secondo Registro della Curia...*, cit., p. 431-5, lode 11 gennaio 1256, in cui il "sapiente" ancora si rifà "ex legitima consuetudine per testes productos ex parte eiusdem probata et ex pluribus sentenciis seu laudibus factis diversis temporibus de predictis prestandis..."
- (56) Ad esempio, *ibidem*, p. 444-5, lode 25 novembre 1225.
- (57) Conventio salis inter commune Ianue et archiepiscopum, in D.PUNCUH, *Liber privilegiorum...* cit., documento n. 218, p. 342-346.
- (58) Vedi nota n. 49.
- (59) Armonia di rapporti, soprattutto nei primi tempi comunali, come stanno, ad esempio, a dimostrare diversi atti di donazione. Cfr. fra le altre, la donazione del poggio dell'isola di Sestri per edificarvi una chiesa, fatta dai consoli del comune all'arcivescovo (C. IMPERIALE, *Codice diplomatico...*, cit., vol. I, cit., documento n. 173, anno 1147). Quanto all'arcivescovo, si potrebbe, per tutti, ricordare l'atto con cui Siro, il 6 settembre 1158, impegna vari oggetti d'argento e diversi arredi sacri in garanzia di una somma di denaro, presa a prestito ed offerta al comune per costruire le mura (*Ibidem*, documento n. 294).
- (60) Cfr.: *Historiae Patriae Monumenta, Liber iurium...*, cit., vol. II, cit., documento n. CXXII, col. 316-7, 12 giugno 1294.
- (61) *Ibidem*, documento n. CXXVIII, col. 328-30, 12 giugno 1296.
- (62) *Ibidem*, documento n. CXXIX, col. 330-1, 14 giugno 1296.
- (63) *Ibidem*, documento n. CXXX, col. 331-38, 8 gennaio 1297.
- (64) Cfr., ad esempio, L.T.BELGRANO, *Il Registro della Curia...*, cit., p.

456, documento (regesto) n. XXXIV, 9 giugno 1156; edizione in *Historiae Patriae Monumenta, Liber iurium...*, cit., vol. I, cit., documento n. CCXVI, col. 188-9.

(65) Cfr., ad esempio, *Historiae Patriae Monumenta, Liber iurium...*, cit., vol. I, cit., documenti n. DXXIV, col. 587, 14 febbraio 1217; n. DXXVI, col. 588-9, 15 maggio 1217; n. DXXIX, col. 593-4, 24 luglio 1217.

(66) *Ibidem*, sempre ad esempio, documento n. DLVIII, col. 646-8, 29 gennaio 1220.

(67) *Ibidem*, fra i tanti esempi, documenti n. DLXXVIII, col. 676, 8 marzo 1223; n. DCXVIII, col. 754, 5 maggio 1225; n. DCXIX, col. 754-5, 6 maggio 1225.

(68) *Ibidem*, fra gli altri, i documenti n. DCXX, col. 755-7, 6 maggio 1225, giuramento dei consoli di S. Remo; n. DCLXXXV, col. 878-9, 24 febbraio 1230, giuramento degli ufficiali; n. DCCLV, col. 988, 29 luglio 1240, dei rettori. Cfr., anche, L.T. BELGRANO, *Il Secondo Registro della Curia...*, cit., p. 325, giuramento del giudice del podestà, 7 novembre 1218.

(69) Così si legge nell'atto di vendita citato alla nota n. 63. Quanto alla somma, nel 1225 (documento n. DCXX, col. 755-7, 6 maggio, in *Historiae Patriae Monumenta, Liber iurium...*, cit., vol. I, cit.) si dice che erano riservate al vescovo le cause d'appello oltre i 40 soldi, mentre in un successivo documento (*Ibidem*, n. DCCLVIII, col. 993, 24 febbraio 1241) si parla di 20 soldi.

(70) E' questo uno dei poteri espressamente citati nell'atto di vendita (vedi nota n. 63). Al vescovo, inoltre, spettava la nomina dei notai dei consoli in S. Remo e Ceriana: cfr., ad esempio, il giuramento del notaio Oberto Ascensio, che appunto dichiara di essere stato "ellectus et constitutus scriba consulum per dominum ianuensem archiepiscopum" (*Ibidem*, documento n. DCXXIII, col. 759-60, 25 maggio 1225).

(71) *Ibidem*, documento n. DLXVIII, col. 664, 14 marzo 1221, "Restitutio notariae" a Oberto Ascensio, da parte dell'arcivescovo genovese, il quale lo aveva privato "notariae" "propter demerita".

(72) *Ibidem*, documento n. DCCLXXIII, col. 1017, 10 agosto 1246, autorizzazione concessa al notaio Guillelmus "quod instrumentum infra-scriptum quod abreviavit quondam Fulco Mazollus notarius complem, pro eo quod ipse Fulco morte preventus ipsum non compleverat". Si trattava di una sentenza emanata, il 15 febbraio 1230, dall'arcivescovo Ottone, predecessore dell'attuale arcivescovo Giovanni, che autorizza.

(73) *Ibidem*, documento n. DCCCLXIV, col. 1207, 13 novembre 1254, morto senza figli e intestato un abitante di Ceriana, i suoi beni "ex consuetudine loci eiusdem, adiudicantur curiae archiepiscopati ianuensi".

(74) *Ibidem*, ad esempio, documento n. DXVIII, col. 579, 9 novembre 1216, sentenza di Ottone arcivescovo contro gli abitanti di Ceriana: bando e confisca dei beni; documento n. DCCLXX, col. 1012, 28 dicembre 1244, condanna uomini di S. Remo a pena pecuniaria.

(75) *Ibidem*, ad esempio, documento n. DCXX, col. 758, 13 maggio 1225, gli abitanti di Ceriana, congregati in parlamento, riconoscono che l'arcivescovo genovese è "dominum temporalem".

(76) *Ibidem*, ad esempio, documento n. DLXX, col. 666, 3 maggio 1222; documento n. DCV, col. 719, 5 giugno 1224; documento n. DCXXVI, col. 768-9, 19 settembre 1225.

(77) Cfr., ad esempio, L. T. BELGRANO, *Il Secondo Registro della Curia...*, cit., p. 227, 2 febbraio 1200, il podestà di Genova loda che i sanremesi "non teneantur prestare collectam terrae communi Ianue" e ciò perché è "manifesto" che tale luogo è "ad ius Archiepiscopatus".

(78) *Historiae Patriae Monumenta, Liber iurium...*, cit., vol. I, cit., documento n. DCCCXXI, col. 1104, settembre 1251.